



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 15-04-2017

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017. CONFERMA
ALIQUOTE DI IMPOSTA 2016.**

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	P
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	P	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
RIVELLI ATTILIO
LAPUCCI FERNANDO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-04-2017

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

Il Sindaco propone la conferma delle aliquote IMU dell'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

OSSERVATO che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai commi seguenti al 639 e fino al comma 714, del richiamato articolo 1 della legge n. 147/2013; in particolare comma 682, stabilisce che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 03.09.2014;

OSSERVATO, con riguardo alla disciplina dell'IMU, che occorre fare riferimento all'art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 1, commi 380, 380 bis e 380 ter, della legge n. 228 del 24/12/2012 e alla legge 147 del 27/12/2013 (*Legge di stabilità 2014*);

VISTO l'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede testualmente: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”*.

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 707, della legge 147/2013, il quale modificando l'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'esenzione I.M.U. per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- lo stesso comma prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 15-04-2017 COMUNE DI PIEVE TORINA

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RILEVATO che:

- ai sensi degli art.li 13, comma 13-bis e 15, D.L. 201/2011, le deliberazioni relative alle aliquote I.M.U., sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014;
- la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 30.04.2016, con la quale, in applicazione delle richiamate norme, sono state confermate le seguenti aliquote I.M.U., per l'anno di imposta 2016:

A - abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (diconsi zero virgola quattro per cento) - per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, d.l. 201/2011;

B – fabbricati a carattere produttivo categoria D:

- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: aliquota 1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento);

- per i fabbricati di proprietà ed utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: aliquota 0,76 % (diconsi zero virgola settantasei per cento);

C – fabbricati a carattere produttivo categorie C1 – C3:

- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività l'aliquota è pari all'1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;

- per i fabbricati di proprietà ed utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali l'aliquota è pari allo 0,46 % (diconsi zero virgola quarantasei per cento) riservata al Comune;

D -restanti unità immobiliari (aliquota di base o ordinaria): 1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;

E- fabbricati rurali a uso strumentale: è previsto il regime di esenzione per il Comune di Pieve Torina;

CONSIDERATO che in aderenza alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), sono confermate per l'anno 2017, sul fronte della **fiscalità locale**, le esenzioni e il blocco degli aumenti dei tributi locali introdotti con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

RITENUTO in considerazione delle richiamate norme, di confermare per l'anno 2017, le aliquote IMU 2016;

CONSIDERATO che in base al disposto dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione; inoltre l'articolo 1, comma

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 15-04-2017 COMUNE DI PIEVE TORINA

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), prevede che: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RILEVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO l'articolo 44, 3^ comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, il quale prevede che:

3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.

RILEVATO che Pieve Torina fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 1 al decreto legge 189/2016;

RITENUTO di adottare determinazioni in merito;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri assegnati 11

Consiglieri presenti e votanti 11

Voti favorevoli 11

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti aliquote di imposta municipale propria – IMU- da applicare nell'anno di imposta 2017:

A - abitazione principale e relative pertinenze: **0,4%** (diconsi zero virgola quattro per cento) - per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 2, d.l. 201/2011;

B – fabbricati a carattere produttivo Categoria D:

-per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: aliquota **1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento), di cui lo 0,76 % (diconsi zero virgola settantasei per cento) è riservato allo Stato e la differenza dello 0,3% (diconsi zero virgola tre per cento) è riservata al Comune;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 15-04-2017 COMUNE DI PIEVE TORINA

- per i fabbricati di proprietà e utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: aliquota **0,76 %** (diconsi zero virgola settantasei per cento) ed è quindi riservata allo Stato;
C – fabbricati a carattere produttivo categorie C1 – C3:
- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: **aliquota 1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;
- per i fabbricati di proprietà e utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: **aliquota 0,46 %** (diconsi zero virgola quarantasei per cento) riservata al Comune;
D -restanti unità immobiliari (aliquota di base o ordinaria): **1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento), riservata al Comune;
E- fabbricati rurali a uso strumentale: è confermato il regime di esenzione per il Comune di Pieve Torina.

2) Di stabilire la detrazione di imposta in **€ 200,00**, fino a concorrenza della somma dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, dando atto che la detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione.

3) Di dare atto che le aliquote e la detrazione hanno effetto **dal 01/01/2017** e confermano quelle dell'anno 2016.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

5) Di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2017, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione espressa per l'approvazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-04-2017

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 16-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE